

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2026, n. 15

Regolamento recante modalita' di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato nell'ambito del servizio di tesoreria. (26G00028)

(GU n.30 del 6-2-2026)

Vigente al: 21-2-2026

Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ed in particolare:
l'articolo 30, comma 1, lettera i), con cui e' stato modificato l'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera l), con cui e' stato modificato l'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera m), con cui e' stato modificato l'articolo 55 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera o), con cui e' stato modificato l'articolo 57 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera r), con cui e' stato modificato l'articolo 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera u), con cui e' stato modificato l'articolo 66 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera v), con cui e' stato modificato l'articolo 67 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
l'articolo 30, comma 1, lettera z), con cui e' stato modificato l'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto l'articolo 55, commi 1, 2 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel testo novellato dall'articolo 30, comma 1, lettera m), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento e i casi e le modalita' di emissione degli assegni a copertura garantita e l'estinzione delle disposizioni di spesa mediante operazioni di girofondi;
Visti gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nei testi novellati dall'articolo 30, comma 1, lettere u), v) e z), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con cui sono stati introdotti gli assegni a copertura garantita;

Visto l'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, secondo cui le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), nonché agli articoli 31 e 32, comma 1, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Sentita la Banca d'Italia che ha reso il parere di competenza con nota n. 57019 dell'8 gennaio 2025;

Sentita la Corte dei conti che ha reso il parere di competenza n. 1/2025/CONS nell'adunanza del 17 gennaio 2025 e n. 5/2025/CONS nell'adunanza del 9 giugno 2025;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 119 e n. 666 resi dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 2025 e 24 giugno 2025;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota n. 54042 del 7 novembre 2025 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 17624 del 21 novembre 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca le modalità di esecuzione delle disposizioni di incasso e di pagamento nell'ambito del servizio di tesoreria statale, nonché la disciplina degli assegni a copertura garantita, di cui agli articoli 55, commi 1, 2 e 5, 66, 67 e 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Le definizioni necessarie ai fini del presente decreto sono contenute nell'allegato A.

Art. 2

Servizio di tesoreria dello Stato

1. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 104, il servizio di tesoreria dello Stato è affidato alla Banca d'Italia.

2. Nell'ambito del servizio di tesoreria statale, la Banca d'Italia esegue le operazioni di incasso e di pagamento a valere sul bilancio dello Stato e sui conti di tesoreria con modalità telematiche, secondo le norme vigenti e le regole tecniche definite in appositi protocolli d'intesa stipulati tra la Banca d'Italia, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le amministrazioni e gli enti interessati.

3. Le operazioni di incasso e di pagamento sono regolate sul conto disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

4. La Banca d'Italia ha facolta', informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare la propria organizzazione nello svolgimento del servizio, apportando le semplificazioni che essa riterra' piu' opportune, assicurando comunque il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, dai protocolli d'intesa e dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze sul servizio di tesoreria.

Titolo II INCASSI

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 3

Modalita' di versamento in tesoreria di somme in euro

1. Il versamento delle somme in euro destinate al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria e' effettuato mediante:

- a) bonifico bancario o postale;
- b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato gestito per il tramite di procedure informatiche, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme mediante delega di pagamento ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- d) la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) operazioni di girofondi;
- f) ogni altro strumento previsto da legge o regolamento, secondo la relativa disciplina e salvo buon fine.

2. I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in contanti agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

3. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale, bonifico e altri strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le ricevute di versamento hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo il caso di cui all'articolo 7. Per i versamenti effettuati mediante girofondi viene emessa ricevuta di quietanza informatica, ai sensi dell'articolo 8, avente medesima efficacia liberatoria per i debitori.

4. Il versamento delle ritenute fiscali, contributive e di ogni altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate al personale in servizio nonche' sugli altri emolumenti in qualunque modo denominati erogati ai soggetti titolari dei vari incarichi istituzionali, viene effettuato, per conto dell'amministrazione titolare della spesa, mediante girofondi all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari di contabilita' speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale, ovvero mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori non titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale.

5. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e le modalita' previsti per gli agenti contabili e gli agenti della riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro riscosse.

6. I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati dalla Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria con procedure telematiche.

Art. 4

Modalita' di versamento in tesoreria di somme in valuta

1. I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni.

Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria.

2. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia e' convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione, secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione dell'identificativo unico associato alle unita' elementari del bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il versante deve riportare nella disposizione di bonifico.

Art. 5

Imputazione dei versamenti

1. I versamenti a favore del bilancio dello Stato sono effettuati nel rispetto dell'imputazione stabilita nel quadro di classificazione delle entrate.

Capo II

Versamenti mediante bonifico

Art. 6

Versamenti mediante bonifico

1. I versamenti mediante bonifico destinati al bilancio dello Stato o ai conti di tesoreria recano l'indicazione dell'identificativo unico associato alle unita' elementari del bilancio o ai conti di tesoreria statale, il codice fiscale del versante, la causale del versamento, nonche', nei casi previsti, il codice versante.

2. L'identificativo unico di cui al comma 1 e' fornito dalle amministrazioni interessate e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. La Banca d'Italia finalizza i bonifici nella stessa data in cui riceve i fondi sulla base dell'identificativo unico di cui al comma 1, che individua l'imputazione al bilancio dello Stato o al conto di tesoreria cui la somma deve affluire.

4. La Banca d'Italia non tiene conto dell'eventuale data valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico.

5. Non sono ammessi versamenti a mezzo bonifico diretto sulle contabilita' speciali di tesoreria unica intestate agli enti di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Salvo quanto previsto per le operazioni di girofondi, i versamenti a mezzo bonifico destinati alle suddette contabilita' speciali di tesoreria unica sono eseguiti a favore del conto intrattenuto dall'ente presso il proprio tesoriere.

Art. 7

Bonifici non andati a buon fine

1. I versamenti mediante bonifico che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'identificativo unico sono restituiti al versante secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di servizi di pagamento.

Capo III

Quietanze di entrata

Art. 8

Quietanze di entrata

1. Per i versamenti finalizzati al bilancio dello Stato, alle contabilita' speciali e ai conti correnti di tesoreria, nonche' ai conti correnti di tesoreria unica, la Banca d'Italia rilascia quietanze di entrata informatiche valide a ogni effetto, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari.

Art. 9

Contenuto delle quietanze di entrata

1. Le quietanze informatiche sono contraddistinte da un numero identificativo univoco e riportano, secondo regole definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, almeno i seguenti elementi:

- a) cognome, nome, denominazione o ragione sociale del versante, qualita' della persona e denominazione dell'ente o soggetto per conto del quale e' fatto il versamento;
- b) importo versato in cifre;
- c) causale del versamento;
- d) estremi di imputazione al bilancio dello Stato o alle contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria, nonche' ai conti correnti di tesoreria unica;
- e) limitatamente alle quietanze relative ai versamenti al bilancio dello Stato, l'imputazione in conto competenza o residui;
- f) data di emissione;
- g) codice fiscale del debitore, se posseduto;
- h) codice versante, se previsto.

Art. 10

Variazioni alle quietanze di entrata

1. Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che, effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca d'Italia con disposizioni informatiche.

2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilita' speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.

4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.

Titolo III PAGAMENTI

Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 11

Tracciato standard ordinativo informatico

1. Le informazioni necessarie per l'estinzione delle disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenute nel tracciato standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmesse alla Banca d'Italia con le modalita' informatiche definite nei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, i quali ne disciplinano anche gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli ordini di pagamento emessi dagli organi a rilevanza costituzionale e dalle amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, ove titolari di conti correnti aperti presso la tesoreria statale. La Banca d'Italia esegue detti ordini addebitando direttamente i rispettivi conti correnti di tesoreria.

Art. 12

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esegue i pagamenti in conformita' alle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico senza effettuare alcun controllo di natura amministrativa.

2. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca d'Italia effettua esclusivamente controlli di natura informatica, secondo quanto stabilito nei protocolli d'intesa e nei relativi allegati tecnici, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti a valere sui conti di tesoreria, la Banca d'Italia verifica la disponibilita' dei fondi sui conti medesimi.

Art. 13

Modifica degli ordinativi informatici

1. Non sono ammesse modifiche delle informazioni contenute nel tracciato standard ordinativo informatico dopo il suo invio alla Banca d'Italia.

2. Limitatamente alle spese fisse telematiche, a seguito del pagamento e' ammessa la variazione della relativa imputazione contabile, da effettuare non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.

Art. 14

Esecuzione degli ordinativi informatici

1. Effettuati i controlli di cui all'articolo 12, la Banca d'Italia esegue gli ordini ricevuti, finalizzando i pagamenti nei confronti dei relativi beneficiari alla data di esigibilita' indicata.

2. Gli ordini recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono eseguiti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel pertinente conto tecnico di servizio istituito ai sensi dell'articolo 20, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

Capo II

Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento

Art. 15

Modalita' di estinzione delle disposizioni di pagamento

1. Le disposizioni di pagamento di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si estinguono a seguito dell'esecuzione degli ordinativi informatici trasmessi alla Banca d'Italia, in una delle seguenti modalita' di riconoscimento delle

somme dovute agli aventi diritto:

- a) accredito su conto di pagamento;
- b) contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati, nei limiti previsti dalla legge;
- c) girofondi;
- d) assegni a copertura garantita.

Art. 16

Accredito su conto di pagamento

1. L'esecuzione dei pagamenti avviene mediante accredito sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico.

2. L'accredito delle somme sul conto di pagamento equivale al rilascio della quietanza.

Art. 17

Accredito in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA

1. I pagamenti in valuta diversa dall'euro e in euro in Paesi non aderenti alla SEPA sono effettuati, secondo modalita' previste dalla convenzione tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

2. La Banca d'Italia accredita le somme sul conto di pagamento indicato nell'ordinativo informatico, anche per il tramite di un corrispondente estero.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti effettuati nell'ambito di operazioni di credito documentario.

Art. 18

Contanti

1. Gli ordini di pagamento da eseguirsi in contanti sono finalizzati mediante commutazione in bonifici domiciliati presso Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti abilitati.

2. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati provvedono a inviare al beneficiario del pagamento apposito avviso per la riscossione delle somme.

3. Le somme possono essere riscosse dal beneficiario presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.

4. Prima del decorso del termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha disposto il pagamento puo' richiedere agli uffici pagatori la restituzione delle somme.

5. Gli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati acquisiscono la firma di quietanza del beneficiario o del suo rappresentante legale relativa alle somme incassate in contanti.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per l'esecuzione dei pagamenti da parte degli uffici di Poste Italiane S.p.A. e degli altri soggetti abilitati.

Art. 19

Operazioni di girofondi

1. Gli ordini di pagamento da estinguersi con girofondi sono eseguiti mediante versamento su conti di tesoreria o all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A fronte delle operazioni di pagamento estinte con girofondi, la Banca d'Italia emette quietanza informatica ai sensi dell'articolo 8.

Art. 20

Conti tecnici di servizio per la regolazione delle entrate e delle spese

1. Per le esigenze operative della tesoreria dello Stato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzata l'apertura di conti tecnici di servizio esclusivamente a uso della Banca d'Italia per operazioni di regolazione delle entrate e delle spese dello Stato, ivi incluse le regolazioni delle differenze di cambio in caso di operazioni da estinguersi in valuta diversa dall'euro, ed e' disciplinato il relativo funzionamento.

2. A valere sui conti tecnici di servizio non possono essere emesse disposizioni di pagamento da parte delle amministrazioni dello Stato.

3. La Banca d'Italia comunica periodicamente le operazioni di regolazione alle amministrazioni interessate, anche ai fini del controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Con le modalita' di cui al comma 1, possono essere aperti conti tecnici di servizio per le operazioni di regolazione delle entrate e delle spese degli enti e organismi pubblici per i quali la Banca d'Italia svolge il servizio di cassa.

Art. 21

Pagamento degli stipendi e assegni al personale in servizio

1. Al pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio si provvede con spese fisse telematiche, con le procedure previste dalla normativa di settore.

Art. 22

Pagamento di pensioni e altre indennita' a carattere ricorrente di natura risarcitoria

1. Fatti salvi i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al pagamento delle pensioni che permangono a carico delle amministrazioni dello Stato, nonche' delle indennita' a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, si provvede, nel rispetto delle relative norme di settore, con spese fisse telematiche.

2. Ogni altra spesa di importo e scadenza fissi e accertati, ove previsto dalla normativa di settore, e' disposta mediante spese fisse telematiche.

Capo III

Assegno a copertura garantita

Art. 23

Presupposti dell'emissione degli assegni a copertura garantita

1. L'estinzione delle disposizioni di pagamento con assegni a copertura garantita, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' ammessa al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) disposizione di pagamento emessa in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro;

b) impossibilita' di acquisire i dati del conto di pagamento del creditore.

Art. 24

Notifica dell'emissione degli assegni a copertura garantita

1. L'amministrazione che emette la disposizione di pagamento di cui all'articolo 23, notifica al creditore e al procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, con modalita' che garantiscano la prova certa della ricezione, di avere emesso una disposizione di pagamento da estinguersi con assegno a copertura garantita. Qualora non si conosca il domicilio del creditore, la

notifica al creditore e' validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante agli atti di causa.

2. Nella notifica di cui al comma 1 sono indicate:

a) la giacenza delle somme riportate sull'assegno presso gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato dove e' possibile ritirare l'assegno;

b) le modalita' per l'estinzione dell'assegno;

c) l'esatta indicazione del termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;

d) l'avvertenza che i fondi a copertura dell'assegno saranno garantiti fino al verificarsi della prescrizione del diritto per il quale l'assegno viene emesso;

e) il codice univoco da presentare allo sportello del prestatore dei servizi di pagamento per la consegna dell'assegno.

3. La notifica di cui al comma 1 ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 68 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e produce l'effetto di messa in mora del creditore, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilita' per il mancato incasso.

Art. 25

Irreperibilita' del beneficiario alla notifica

1. Qualora il creditore risulti irreperibile alla notifica della giacenza delle somme riportate sull'assegno, essa si intende comunque realizzata a tutti gli effetti di legge in quanto effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto, come risultante dagli atti di causa. Qualora anche il procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto risulti irreperibile o risulti per ogni altro motivo non compiuta la notifica, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di irreperibilita' del destinatario. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 24 sulla conservazione dei fondi a garanzia.

2. L'amministrazione debitrice e' sollevata da qualsiasi responsabilita' per mancato pagamento, in ragione dell'irreperibilita' dell'avente diritto, in presenza dell'offerta reale realizzatasi ai sensi dell'articolo 24.

3. Il prestatore dei servizi di pagamento e' sollevato da qualsiasi responsabilita' decorso il termine di prescrizione del diritto per il quale i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione nonche' decorso il termine entro cui e' possibile incassare le somme riportate sull'assegno.

Art. 26

Effetti della consegna dell'assegno a copertura garantita

1. Con la consegna dell'assegno a copertura garantita al beneficiario della disposizione di pagamento si estingue il debito dell'amministrazione.

2. L'assegno a copertura garantita e' consegnato esclusivamente previo rilascio di apposita dichiarazione di ricevuta. Detta dichiarazione di ricevuta deve essere firmata dal creditore o procuratore costituito nel procedimento giurisdizionale presupposto.

3. L'amministrazione rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta consegna dell'assegno a copertura garantita.

Art. 27

Riscossione degli assegni a copertura garantita

1. L'assegno a copertura garantita e' pagabile presso tutti gli sportelli del prestatore dei servizi di pagamento incaricato e puo' essere versato su un conto di pagamento indicato dal beneficiario e a esso intestato, entro il termine massimo riportato sul medesimo titolo di credito.

2. Qualora, dopo l'avvenuta consegna, l'assegno non sia riscosso entro il termine di validita' riportato sul titolo, i fondi sono mantenuti a garanzia dell'obbligazione fino al termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno e' stato emesso, salvi gli effetti della notifica di giacenza degli assegni di cui al comma 3 dell'articolo 24.

3. L'assegno consegnato ma non riscosso puo' essere riemesso, su richiesta, a favore del medesimo beneficiario non oltre il termine di giacenza dei fondi a garanzia, previa presentazione del codice univoco di cui al comma 2 dell'articolo 24.

4. La riemissione dell'assegno scaduto di cui al comma 3 del presente articolo e' assicurata dal prestatore dei servizi di pagamento incaricato di effettuare il pagamento a valere sui fondi appositamente depositati dall'amministrazione a garanzia dell'obbligazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

5. Scaduto il termine di prescrizione del diritto per il quale l'assegno e' stato emesso, le somme a garanzia sono definitivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo il termine di validita' dell'assegno consegnato e ancora in circolazione.

6. L'amministrazione che ha emesso l'ordine di pagamento rileva dai flussi contabili di tesoreria le informazioni circa l'avvenuta riscossione dell'assegno a copertura garantita, nonche' quelle relative al definitivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in caso di mancata riscossione dell'assegno.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Nelle more degli adeguamenti procedurali necessari per disporre mediante girofondi le operazioni di versamento diretto sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 6, comma 5, i soggetti titolari di conti di tesoreria che si avvalgono per tali operazioni di un conto RTGS DCA nel sistema TARGET continuano a utilizzare le modalita' di regolamento precedentemente in uso e forniscono periodicamente alla Banca d'Italia e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato informazioni di dettaglio dei flussi intermediati dal conto RTGS DCA, secondo modalita' definite d'intesa tra le parti.

Art. 29

Abrogazioni

1. Ai sensi degli articoli 31 e 46, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia di cui agli articoli da 87 a 97 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21.

Art. 30

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 2026

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 68

Allegato A

Glossario/Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

Assegno a copertura garantita	Titolo di credito avente la funzione di estinguere disposizioni di pagamento per crediti derivanti da provvedimenti giurisdizionali, in caso non sia disponibile un conto di pagamento intestato al creditore.
Bonifico domiciliato	Bonifico eseguito dalla tesoreria in favore di Poste Italiane S.p.A. per la finalizzazione dei pagamenti da eseguirsi in contanti a cura di Poste medesima.
Conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria	Il conto istituito presso la Banca d'Italia per il regolamento delle operazioni di incasso e pagamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Conto di pagamento	Conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.
Conto RTGS DCA	Conto nel sistema TARGET dedicato al regolamento lordo in tempo reale (RTGS), di cui all'indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea.
Conti di tesoreria	I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in: a) contabilita' speciali e conti correnti; b) contabilita' speciali e conti correnti di tesoreria unica.
Esecuzione degli ordinativi informatici	Operazione attraverso la quale la tesoreria dà corso agli ordinativi informatici in favore dei beneficiari secondo le modalita' contenute nell'ordine stesso.
	Effetto dell'esecuzione

Estinzione delle disposizioni di pagamento	dell'ordine di pagamento da parte della tesoreria.
Finalizzazione degli ordini di pagamento	Riconoscimento delle somme in favore del beneficiario, in esecuzione dell'ordine di pagamento, in base a una delle modalita' di pagamento previste dal decreto.
SEPA	Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro).
Standard ordinativo informatico	Lo standard ordinativo informatico di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e' il tracciato informatico con cui sono veicolate alla tesoreria le informazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti derivanti da tutte le tipologie di disposizioni di pagamento.
TARGET	Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (Sistema transeuropeo di regolamento lordo in tempo reale)
Uffici del sistema delle Ragionerie	Gli Uffici centrali di bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato.